

Tar Puglia sez. I – 4 giugno 2012, n. 1036 – Pres. Cavallari – Est. Dibello

Guida in stato di ebbrezza – Art. 186 c.s., comma 2 lett. c) – Revoca della patente di guida – Competenza - Prefetto del luogo della commessa violazione – Avvio del procedimento amministrativo – Comunicazione al soggetto interessato – Omissione – Legittimità del provvedimento di revoca - Sussiste

Il provvedimento di revoca della patente di guida disposto dal Prefetto, ai sensi degli artt. 186, comma 2 lett. c) e 219 c.s., nei confronti del conducente di un autobus sorpreso in stato di ebbrezza alla guida del mezzo aziendale, deve ritenersi legittimo anche se non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento.

Tale comunicazione è, infatti, recessiva in presenza di particolari esigenze di cautela preventiva a presidio di beni come la sicurezza stradale tali da imporre l'adozione del provvedimento limitativo in tempi brevi.

FATTO

Il ricorrente, dipendente dell'(omissis) spa, con la qualifica di agente (autista), è stato coinvolto, il giorno 28 agosto 2007, in un incidente stradale mentre era alla guida dell'autobus aziendale, che ha provocato la morte di due giovani a bordo di uno scooter, entrati in collisione con il mezzo.

I carabinieri, intervenuti per effettuare i rilevamenti di rito nell'immediatezza del sinistro, dopo aver condotto il ricorrente presso gli uffici della Polizia Stradale di (omissis), hanno accertato un tasso alcolemico che, ad un primo esame era di 0,75 g/l, e alla seconda verifica, faceva registrare i valori di 0,67 g/l.

Gli stessi carabinieri hanno quindi proceduto al ritiro della patente di guida del ricorrente, il quale si è visto notificare, il 18 dicembre 2007, ai sensi dell'art 186, secondo comma del codice della strada, il provvedimento di revoca della patente.

Detto provvedimento è stato impugnato.

Il ricorrente lo ritiene illegittimo in quanto sostiene che la revoca della patente di guida può essere disposta solo dall'Autorità giudiziaria, all'esito di un procedimento penale volto ad accertare la responsabilità in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

Il provvedimento è altresì viziato perché non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, atta a garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento.

Si è costituita in giudizio la Prefettura di (omissis) – Ufficio territoriale del Governo, per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento.

La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

L'art 186 del codice della strada disciplina l'ipotesi della guida sotto l'influenza dell'alcool.

La norma, che prevede singole ipotesi di rilievo penale crescente in caso di guida in stato di ebbrezza, include una disposizione di particolare rigore nei riguardi dei conducenti di autobus.

Nei confronti di costoro opera infatti una ipotesi di revoca obbligatoria della patente di guida.

L'art. 186, secondo comma lettera c), secondo periodo, stabilisce, in proposito, che " la patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 t..."

Questa disposizione normativa deve leggersi in combinato contesto con l'art 219 del codice della strada, norma richiamata dall'art 186, nella parte in cui il precetto chiarisce che la patente di guida è revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Organo competente ad adottare il provvedimento di revoca della patente di guida è dunque, ai sensi dell'art 219 del codice della strada, il Prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce, come nel caso, sanzione amministrativa accessoria

Occorre del resto rammentare che la guida in stato di ebbrezza alcolica di un autobus costituisce ipotesi autonoma in ordine alla quale il Prefetto è munito di ulteriore ambito di competenza a disporre la revoca della patente di guida, rispetto alle fattispecie in cui esso esercita la potestà di revoca ai sensi dell'art. 130 Cds. .

La tesi della estemporanea assunzione di una bevanda, offerta al ricorrente subito dopo il sinistro a causa dello choc emotivo riportato appare peraltro smentita dalle risultanze del verbale redatto dai CC, i quali hanno accompagnato il ricorrente presso la Polstrada di (omissis) " poiché si aveva fondato motivo di ritenere che lo stesso fosse sotto l'influenza di sostanze alcoliche " (vedi rilevamento tecnico-descrittivo d'incidente stradale con feriti del 29.8.2007- rapporto di cui all'art. 223, comma 1 cds).

Stabilita la competenza a provvedere dell'Autorità Prefettizia resta ora da dire che la revoca della patente di guida è stata legittimamente adottata senza le garanzie partecipative.

Anche da questo punto di vista la tesi della difesa del ricorrente che ne lamenta la violazione non può condividersi.

La comunicazione di avvio del procedimento è infatti recessiva in presenza di particolari esigenze di cautela preventiva a presidio di beni come la sicurezza stradale tali da imporre l'adozione del provvedimento limitativo in tempi brevi.

Il ricorso è conclusivamente respinto.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.